



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. **Corte cost., 6 luglio 2021, n. 139**, è illegittima la legge regionale che, in violazione delle regole sulla concorrenza, dispone la proroga od il rinnovo automatico delle concessioni demaniali.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

2. **Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2021, n. 5158**, alla Corte costituzionale la questione relativa al costo complessivo del servizio di smaltimento dei rifiuti da imputare alla tariffa a carico dell'utente finale in Emilia Romagna;
3. **Cons. Stato, sez. VI, 1° luglio 2021, n. 5025**, trattamento rifiuti speciali e criterio di prossimità;
4. **Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2021, n. 4961**, alla Corte costituzionale la questione relativa all'età massima di 30 anni per partecipare al concorso per funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.

Normativa ed altre novità di interesse

5. **Legge 1° luglio 2021, n. 101** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (in G.U. n. 160 del 6 luglio 2021);

6. [Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99](#) – Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (in G.U. n. 155 del 30 giugno 2021).

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità delle leggi regionali che, in violazione delle regole sulla concorrenza, dispongono la proroga od il rinnovo automatico delle concessioni demaniali.

[Corte costituzionale, sentenza 6 luglio 2021, n. 139, Pres. Coraggio, Est. Viganò](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato che:

- a) le discipline regionali, le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici delle concessioni demaniali in essere, incidono sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento. L'invasione della competenza statale non è esclusa nemmeno nell'ipotesi in cui la legislazione regionale si limiti a riprodurre, nella sostanza, una disciplina già prevista dalla legislazione statale, e in particolare dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni. Infatti, qualsiasi disciplina che comporti una restrizione al libero accesso nel mercato di altri operatori, come certamente accade quando si stabiliscano proroghe dei rapporti concessori in corso, è riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla legislazione statale, restando invece precluso qualsiasi intervento della legislazione regionale in questa materia;
- b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico) il quale prevede, al comma 1, che la validità delle concessioni con finalità turistico-ricreativa e sportiva, diportistica e

attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, sia estesa, a domanda dei concessionari, fino al 31 dicembre 2033; e, al comma 2 , prevede poi che la «durata degli atti concessori» sia prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(2)

La IV Sezione rimette alla Corte costituzionale la questione relativa al costo complessivo del servizio di smaltimento dei rifiuti da imputare alla tariffa a carico dell'utente finale in Emilia Romagna.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza non definitiva 6 luglio 2021, n. 5158 – Pres. Poli, Est. Lamberti](#)

E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 23, 117 comma 2, lett. e) e lett. s), e 119, comma 2, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, l. reg. Emilia Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011, nella parte in cui - nell'individuare il costo complessivo del

servizio di smaltimento dei rifiuti da imputare alla tariffa a carico dell'utente finale - affianca ai "costi effettivi" anche gli "introiti".

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(3)

La VI Sezione si pronuncia sull'applicazione del criterio della prossimità nel trattamento dei rifiuti speciali.

[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1° luglio 2021, n. 5025 - Pres. Montedoro, Est. Lamberti](#)

La VI Sezione ha precisato che, pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, anche per tali rifiuti speciali deve tenersi conto del criterio della prossimità.

(4)

La II Sezione rimette alla Corte costituzionale la questione relativa all'età massima di 30 anni per partecipare al concorso per funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.

[Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 30 giugno 2021, n. 4961 – Pres. De Francisco, Est. Luttazi](#)

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, nella parte in cui fissa l'età massima di trenta anni per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in luogo di un più elevato limite da individuarsi nell'età di trentacinque anni, ovvero comunque di trentatré anni, e ciò in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., nonché ai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di parità di trattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Normativa ed altre novità di interesse

(5)

[Legge 1° Luglio 2021, n. 101](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (in G.U. n. 160 del 6 luglio 2021);

(6)

[Decreto-Legge 30 Giugno 2021, n. 99](#) - Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (in G.U. n. 155 del 30 giugno 2021).